

REGOLAMENTO (CEE) N. 2115/89 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1989
che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1219/89 (**), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 (†), modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87 (‡), in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 2699/88 della Commissione (†), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2028/89 (‡);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2699/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(†) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 9.

(‡) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

(§) GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.

(†) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 27.

(‡) GU n. L 193 dell'8. 7. 1989, pag. 5.